

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2022.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;

Vista la direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante «Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali», e, in particolare, l'art. 88 che individua i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto rinviando alle tabelle allegate e prevede che con decreto dei Ministri per la sanità e per la marina mercantile, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, possono essere aggiornate o modificate le medesime tabelle;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali»;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca»;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», e, in particolare, l'articolo 75;

Visto il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 novembre 2015, n. 269, recante «Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico»;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle dotazioni di medicinali e di altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla salute sia del personale marittimo sia dei passeggeri, in attuazione della menzionata direttiva (UE) 2019/1834;

Decreta:

Art. 1.


Ambito di applicazione

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1 al presente decreto, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene secondo lo schema di cui all'allegato 3 al presente decreto.

3. L'allegato 1 - «Istruzioni», l'allegato 2 - «Tabelle dotazioni» e l'allegato 3 - «Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi» costituiscono parte integrante del presente decreto.

4. Il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione.



Art. 2.

Istituzione del Tavolo permanente di verifica

1. Presso la Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria del Ministero della salute è istituito un Tavolo permanente per lo svolgimento delle verifiche necessarie al tempestivo aggiornamento del presente decreto, in coerenza con le disposizioni delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Il Tavolo permanente di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*
GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1010

ALLEGATO I

ISTRUZIONI

1 - Tabelle

Tabella «A»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione litoranea, così come definita dall'art. 1, punto 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

navigazione nazionale costiera e internazionale costiera, così come definite dall'art. 1, punti 39 e 37, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe B, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

navigazione locale, così come definita dall'art. 1, punto 41, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all'interno di porti, ovvero rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri

di classe D, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

pesca costiera ravvicinata, così come definita dall'art. 9, comma 3, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa);

navigazione da diporto «senza alcun limite», effettuata da imbarcazioni e navi da diporto come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con personale imbarcato e impiegate in attività di noleggio.

Tabella «B»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale, così come definita dall'art. 1, punto 38, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe A, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

pesca mediterranea o d'altura, così come definita dall'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella «C»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione internazionale breve e lunga, così come definita dall'art. 1, punti 35 e 36, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia);

pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita dall'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella «D»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (fino a 12 miglia dalla costa);

navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata, così come definita dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (pesca che si svolge entro 20 miglia dalla costa);

imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle indicate nella Tabella A.

2 - Prescrizioni e disposizioni generali

Le prescrizioni dei farmaci possono essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da personale medico di uno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF del Ministero della salute. Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medico-chirurgico necessario.

Le Tabelle allegate al presente decreto indicano le dotazioni minime che devono essere garantite a bordo delle navi mercantili battenti bandiera nazionale affinché ne venga autorizzata la «spedizione», vale a dire la partenza dal porto da parte dell'Autorità marittima.



Tuttavia, il quantitativo indicato di medicinali, attrezzature mediche e antidoti, in quanto dotazione minima, potrebbe risultare non sempre sufficiente, in relazione al numero delle persone presenti a bordo della nave, all'attività svolta da questa e alle possibili emergenze cui l'unità può andare incontro in ragione della sua specifica attività nonché di eventi naturali o provocati dall'uomo.

Quanto sopra assume maggiore rilevanza se riferito a navi passeggeri destinate ai servizi di crociera, in cui in base al numero di persone imbarcate, alla distanza tra gli scali programmati e al numero di potenziali utenti, le dotazioni di medicinali, attrezzature mediche e antidoti devono necessariamente essere proporzionate in modo da soddisfare tutte le necessità ipotizzabili durante il viaggio.

Persiste l'obbligo, previsto dalla vigente normativa, di detenere, tra le dotazioni di bordo, i farmaci e quant'altro necessario, in occasione del trasporto di materiali e sostanze pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio, secondo le prescrizioni del Medical First Aid Guide (MFAG).

Le Tabelle allegate al presente decreto non comprendono le attrezzature e gli arredi che devono essere comunque presenti a bordo e che rappresentano un prerequisito per il funzionamento del servizio sanitario della nave. Per le navi ove sono previsti un apposito locale infermeria e/o un ospedale di bordo, si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il frigorifero, la sterilizzatrice, il lettino visite, il lavandino, le lampade direzionali, gli armadietti e le vetrinette per la conservazione dei materiali, i locali e i servizi igienici, le docce e quant'altro dovrà risultare anche in sede di verifica delle condizioni di igiene e abitabilità o di idoneità al trasporto passeggeri per il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo valgono le indicazioni dell'art. 90 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto).

3 - Registrazioni

A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbono essere dotate dei medicinali elencati nelle Tabelle A, B e C, è tenuto apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C è tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di farmaci stupefacenti.

Va inoltre tenuto un registro delle attrezzature mediche in cui venga riportato: presenza, stato ed eventuale scadenza.

4 - Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio

Ogni nave, limitatamente alle Tabelle B e C, deve detenere comunque almeno una dotazione (in cassetta, borsone o zaino) di Pronto soccorso nella quale inserire una aliquota dei farmaci e presidi previsti, utili a un primo soccorso che possa essere effettuato in qualsiasi punto della nave o in occasione di interventi di salvataggio fuori bordo.

Detta cassetta/borsone/zaino deve essere a chiusura stagna, facilmente asportabile e posizionata/o in luogo noto e predisposta/o in modo da essere impermeabile all'acqua.

Le dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio sono controllate secondo le modalità stabilite dall'Autorità marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e dei presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l'intero *kit* di dotazioni, nonché tale da rendere più agevole il controllo periodico.

5 - Controlli

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto, siano tenute a essere provviste di medicinali, attrezzature mediche e antidoti di cui alle annesse Tabelle A, B e C, sono effettuati dall'Autorità marittima, insieme con l'Autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Fatto salvo quanto indicato dall'art. 5-ter del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate hanno luogo nelle forme e con le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione.

Sulle unità tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa Tabella D, sono effettuati dall'Autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e le tempistiche stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

È consentita la detenzione di farmaci costituiti da molecole analoghe a quelle indicate a parità di quantitativi sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonché di strumenti, dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea o di frontiera del Ministero della salute in sede di controllo periodico o occasionale.

Per i mezzi ad uso esclusivamente portuale, si fa riferimento alle dotazioni indicate nella Tabella D; in casi di utilizzo dei suddetti mezzi per le attività indicate nelle varie concessioni (assistenza, salvaguardia della vita umana in mare) fuori dalla rada si fa riferimento alle dotazioni della Tabella relativa alla navigazione alla quale la nave è abilitata.




TABELLE DOTAZIONI

GRUPPO	N°	1 - MEDICINALI										CONSERVAZIONE
		ARTICOLO/MOLECOLA CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO REGISTRO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI			
ANALGESICI STUPEFACENTI	1	MORFINA CLORIDRATO N02AA01	fiiale 1ml 10 mg	STUPEFACENTI	0	0	10	0	Sempre e solo dietro consiglio medico dato in chiaro. Eccezionalmente 1 fiaia im senza consiglio del medico in caso di violento dolore retrosternale che non passa dopo la somministrazione do 2 cpr di trinitrina	STUPEFACENTE		
	2	TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AX02	fiiale 1 ml 30 mg		0	5	10	0	1 fiaia in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee			
	3	TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AX02	cpr 50 mg		0	20	40	0	1 compressa in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali,			



ANTIDOTI PER STUPEFACENTI OPIACEI	4							3	12	0	traumi cranici, cefalee	
		NALOXONE V03AB15	fiale 0,4 mg	EMERGENZA				0	0	0	Solo per Navi passeggeri. Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti	
ANTIDOTI DA DIGITALE E ALTRI ANTIDOTI	5		fiale 0,5 mg					0	3	0		
	6		flacone 50 g					0	2	0		Dopo ricostituzione conservare in FRIGORIFERO
ANALGESICI, ANTIPIRETICI ANTINFIAMMATORI	7		cpr 1000 mg					12	36	0		
		PARACETAMOLO N02BE01						24	0	0	Solo per Navi passeggeri: Tabelle A: 1 flac., B: 1 flac., C: 3 flac. PARACETAMOLO sciroppo o gocce	
	8		cpr 500 mg gastroresistenti					12	70	12		
		ACIDO ACETILSALICILICO N02BA01						24	0	0	1-2 compresse ogni 6-8 ore a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite, ulcera gastrica o duodenale, sanguinamento dell'apparato digerente	
	9		gtt (flaconi)					1	10	0		
		NORAMIDOPIRINA (METAMIZOLO) N02BB02						2	0	0	Trattamento sintomatico e di breve durata di: stati dolorosi acuti o cronici intensi, associati ad esempio a malattie reumatiche, cefalea, mal di denti, dolori	Adulti e ragazzi di 15 anni e oltre: 20-40 gocce fino a 4 volte al giorno. Bambini dai 5 ai 14 anni: 10-15 gocce fino a 4 volte al giorno. Lattanti oltre i 4 mesi e bambini fino ai 4 anni: 2-6




ANTIDIABETICI E ANTAGONISTI	34	INSULINA PRONTA A10AD01	fi con almeno 400 UI / fialone		0	1	2	0	Solo per navi con Medico di Bordo	FRIGORIFERO
	35	METFORMINA A10BA02	cpr 500 mg		0	30	60	0		
	36	GLUCAGONE	fi 1 mg		0	0	1	0		
ANTIDIARROICI E REIDRATANTI	37	A BASE DI LOPERAMIDE A07DA03	cpr 2 mg		15	30	30	0		
ANTIEMETICI	38	METOCLOPRAMIDE A03FA01	cpr 10 mg		24	24	48	0		
	39	METOCLOPRAMIDE A03FA01	fi 10 mg / 2 ml		5	10	20	0		
	40	DOMPERIDONE A03FA03	supp. bambini 30 mg		6	6	12	0		
ANTIEMORRAGICI	41	A BASE DI ACIDO TRANEXAMICO B02AA02	fi 500 mg		5	5	10	0		
EMOSTATICI UTERINI (**)	42	METILERGOMETRINA G02AB01	fi 0,2 mg / ml		3	6	12	0		
	43	METILERGOMETRINA G02AB01	cpr 125 mg		15	15	30	0		
ANTIMALARICI	44	MEFLOCHINA P01BC02	cpr 250 mg		0	0	60	0		
	45	EURATEMISIN	cpr 320/40 mg		0	20	30			
	46	ARTEMETHER/LUMEFANTRINE	cpr 80/480 mg		0	30	60			
	47	ATOVAQUONE/PROGUANIL	cpr 250mg/100mg		0	30	100			
ANTIPERTENSIVI E CORONARODILATORI	48	NITROGLICERINA C01DA02	cerotti transdermici		0	5	15	0	Sostituibili con fiale 5 mg a discrezione del Medico di Bordo se imbarcato	
	49	ATENOLOLO	cpr 50 mg		10	15	30			
ANTIALLERGICI	50	LEVOCETIRIZINA R06AE09	cpr 5 mg		30	30	60	0		
ANTISHOCK	51	A BASE DI DESCLOFENIRAMINA MALEATO R06AB02	sciroppo fialone 100 ml		0	1	2	0		
	52	A BASE DI DESCLOFENIRAMINA MALEATO R06AB02	tubo 25 gr.1%		1	1	2	0		
	53	METILPREDNISOLONE H02AB04	cpr 4 mg		10	30	30	0		
	54	IDROCORTISONE SUCCINATO D01442 H02AB09	fi 1 gr.		2	4	10	0		
	55	IDROCORTISONE ACETATO D07AA02 A07EA02	crema 1% 30 gr.		1	2	3	0		
	56	PREDNISOLONE A07EA01	cpr 25 mg		10	30	30	0		
ANTISTAMINICI	57	LEVOCETIRIZINA o similari	10 mg		20	20	20	0		



CARDIOTONICI E ANTIARITMICI	58		ADRENALINA 1/1.000 C01CA24	fi 0,5 mg			0	6	24	0	Solo navi con Medico di Bordo. Uso endovenoso solo da parte del medico a diversa concentrazione.	FRIGORIFERO
	59		ADRENALINA C01CA24	iniettore 330 mcg			0	4	4	0		
DECONTRATTURANTI	60		TIOCOLCHICOSIDE M02AX10	fi 4mg/2ml			5	5	10	0		
	61		CEROTTI TERMICI				5	10	20	0		
DIURETICI	62		FUROSEMIDE C03CA01	fiale 20 mg/2 ml			1	5	10	0		
	63		FUROSEMIDE C03CA01	cpr 25 mg			0	30	60	0		
	64		ACETAZOLAMIDE S01EC01	cpr 250 mg			0	12	24	0		
LASSATIVI	65		LATTULOSIO	sciroppo 100ml			0	10	10	0		
SEDATIVI E NEUROLETICI	66		DIAZEPAM N05BA01	cpr 5 mg			0	20	40	0		
	67		DIAZEPAM N05BA01	ggt 5 mg / ml (flaconi)			1	1	3	0		
	68		DIAZEPAM o MIDAZOLAM o LORAZEPAM N05BA01 N05CD08 N05BA06	fi 10 mg / 5 mg (flaconi)			3	6	15	0		
	69		ALOPERIDOLO N05AD01	fi im 2 mg/2ml			0	5	5	0		
	70		ALOPERIDOLO N05AD01	ggt 2 mg/ml			0	2	2	0		
ANTICHINETOSI	71		BETAISTINA DICLORIDRATO o simili	cpr 16 mg			40	40	40	0		
	72		CEROTTI TRANSDERMICI DI SCOPOLAMINA				5	10	15	0		
SOLUZIONI IDRATANTI	73		SOLUZIONE GLUCOSATA 5% 500 ml B05BA03	sacche complete di set per infusione			0	3	20	0		
	74		SOLUZIONE FISIOLGICA (NaCl 0,9%) B05BB01	sacche complete di set per infusione			0	3	4	0		
ALCALINIZZANTI	75		SODIO BICARBONATO 8,4 % B05BB01	fiale 100 ml			0	5	10	0		
IMMUNOGLOBULINE	76		IMMUNOGLOBULINE ANTITETANO J06BB02	fi 500 UI siringhe pronte		FRIGORIFERO	0	1	5	0		




96	BENZALCONIO CLORURO SOLAX	soluzione acquosa 2% fialone da 1 l	Sciacquare gli strumenti in modo sterile prima dell'uso	3	10	15	0	fino a 6 volte a giorno Disinfezione di strumenti puliti con 2 minuti di contatto decontaminazione di strumenti prima della pulizia e sterilizzazione 20-30 minuti di contatto
97	IOPOPOVIDONE D08AG02	soluzione al 10% fialone da 500 ml	Antiseptici: soluzioni al 7,5% per lavaggio antisettico e chirurgico delle mani, tempo di applicazione 2- 5', soluzioni al 5% per antiseptici preoperatoria su cute integra; antiseptici mucose e cute lesa. Disinfezione ambientale: trattamento di superfici e oggetti nelle aree	1	2	3	0	Incompatibilità con acetone e acqua ossigenata. Non deve essere utilizzato sui neonati
98	CLOREXIDINA A01AB03	Soluzione allo 0,5% fialone da 500 ml	Conservare in recipienti opachi ben chiusi; le soluzioni pronte possono contaminarsi, devono essere utilizzate entro 7 giorni	1	3	5	1	Disinfezione e pulizia della cute anche lesa, preparazione del campo operatorio e antiseptici delle mani disinfezione di strumenti sanitari
99	ACQUA OSSIGENATA D08AX01	10% vol fialone 250 cc	Perde di efficacia rapidamente. Al riparo dalla luce	1	5	5	1	Disinfezione piccole lesioni cutanee
100	PINZA STANDARD CHIRURGICA			0	1	3	0	



162	FORBICE LEVA/FILI					0	2	2	0			
163	PINZA PORTA AGHI					0	2	3	0			
164	GARZA STERILE T. 12/18 16 STRATI			cm 18 x 40		10	50	200	5			
165	GARZE NON STERILI			cm 20 x 20 o 10 x 10		10	50	kg5	5			
166	GUANTI LATEX FREE non sterili			L		10	100	500	1			
167	GUANTI LATEX FREE non sterili			M		20	50	500	10			
168	GUANTI STERILI			misura 7,5		0	10	30	0			
169	GUANTI STERILI			misura 8,5		0	10	50	0			
170	IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO			L		0	1	2	0			
171	IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO			XL		0	1	2	0			
172	MAGLIA TUBOLARE			cm 8		0	1	1	0			
173	MAGLIA TUBOLARE			cm 10		0	1	1	0			
174	LENZUOLO IN TELA MONOUSO					0	3	10	0			
175	MAGNETE PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI FERROSI					0	1	1	0			
176	MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE			adulti		0	3	3	0			
177	MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE			pediatriche		0	2	2	0			(*) solo per navi che imbarcano passeggeri
178	MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO					10	100	100	0			
179	MASCHERINE ANTIBATTERICHE FFP3					0	10	30	0			
180	PADELLA					0	1	3	0			
181	PANNOLONI RETTANGOLARI PER INCONTINENTI					0	5	20	0			
182	PAPPAGALLO					0	2	3	0			
183	SATURIMETRO					1	1	2	0			




184	SCATOLA PORTARIFIUTI A RISCHIO TAGLIANTI					1	2	5	1		
185	SFIGMOMANOMETRO				1	2	3	1			
186	FONENDOSCOPIO				1	2	5	1			
187	SONDINO NASO GASTRICO				0	2	3	0			
188	SONDINO NASO GASTRICO				0	2	2	0			
189	SONDINO NASO GASTRICO				0	2	2	0			
190	STECHE o PRESIDI PER IMMOBILIZZAZIONE				2	3	5	1			
191	STECHE METALLICHE PER DITA	cm 45 - 55 flessibili			0	2	5	0			
192	TERMOMETRO CLINICO				1	3	5	0			
193	TORCIA ELETTRICA DA TASCHINO				0	2	3	0			
194	MANUALE DI PRONTO SOCCORSO in lingua italiana e "INTERNATIONAL MEDICAL GUIDE FOR SHIPS" edito da WHO				1	1	1	1			Sono validi anche i Manuali di Pronto Soccorso in lingua italiana predisposti dal CIRM, o dal Servizio Sanitario dell'Armatore o della Compagnia
195	DOCCIA PER ARTO INFERIORE				0	1	1	0			
196	DOCCIA PER ARTO SUPERIORE				0	1	1	0			
197	KIT CRICOTOMIA				0	0	1	0			
198	TEST RAPIDO PER LA MALARIA				3	3	0	0			Il trasporto dipende dalla zona operativa
199	INSETTICIDI LIQUIDI				++	0	0	0			Conformi al regolamento (UE) 2012/528.
200	INSETTICIDI IN POLVERE				++	0	0	0			



COMPOSTI PER DISINFETTARE L'ACQUA	201	IPOCLORITO DI SODIO (SOLUZIONE)		+++	0	0	0	
---	-----	------------------------------------	--	-----	---	---	---	--

(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri
 (**) Per le unità da pesca solo qualora imbarcato personale di genere femminile
 (H) solo se previsto Medico di Bordo
 (++) Quantitativo e/o tipologia in base al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della nave
 (+++) Si rimanda alle indicazioni del produttore, tra quelli autorizzati alla produzione e all'immissione in commercio in Italia
 Abbreviazioni: cpr = compresse; fl = fiale; gtt = gocce



SCHEMA GENERALE PER IL CONTROLLO DELLE DOTAZIONI MEDICHE DELLE NAVI

SEZIONE A NAVI DELLA TABELLA A

I. Identificazione della nave

Nome:

Bandiera:

Porto di immatricolazione:

II. Dotazione medica

	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICINALI			
2. ATTREZZATURE MEDICHE			
3. ANTIDOTI			

Luogo e data:

Firma del capitano:

Visto della persona o dell'autorità competente:

Luogo e data:

Firma del capitano:

Visto della persona o dell'autorità competente:

SEZIONE B NAVI DELLA TABELLA B

I. Identificazione della nave

Nome:

Bandiera:

Porto di immatricolazione:

II. Dotazione medica



	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICINALI			
2. ATTREZZATURE MEDICHE			
3. ANTIDOTI			

Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:

Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:

**SEZIONE C
 NAVI DELLA TABELLA C**

I. Identificazione della nave

Nome:
 Bandiera:
 Porto di immatricolazione:

II. Dotazione medica

	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICINALI			
2. ATTREZZATURE MEDICHE			
3. ANTIDOTI			



Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:

Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:

**SEZIONE D
 NAVI DELLA TABELLA D**

I. Identificazione della nave

Nome:
 Bandiera:
 Porto di immatricolazione:

II. Dotazione medica

	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICINALI			
2. ATTREZZATURE MEDICHE			
3. ANTIDOTI			

Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:

22A02787

